

Normativa e prassi

Casa di cura con Ires al 50%, se l'istituto "integra" la Usl

10 Luglio 2009

Presidio o ente ospedaliero per il fisco pari sono e al primo si applica l'agevolazione prevista per il secondo



Ok dell'agenzia delle Entrate allo sconto del 50% di Ires per le strutture private riconosciute come presidi ospedalieri delle Usl. Esse, infatti, possono essere ricondotte tra i beneficiari dell'agevolazione prevista dall'articolo 6 del Dpr 601/1973. A chiarirlo la **risoluzione 179/E** del 10 luglio, nel rispondere a una casa di cura, che, avendo ottenuto il riconoscimento di presidio ospedaliero dell'Unità sanitaria locale, chiede se può usufruire della riduzione di imposta prevista dall'articolo 6. Il

dubbio nasce perché la norma indica con esattezza i soggetti per i quali è ridotta a metà l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora Ires). Si tratta di "enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza". Non sono dunque menzionati i "presidi ospedalieri", bensì gli "enti ospedalieri", organismi, quest'ultimi, che hanno cessato di esistere dopo la riforma sanitaria avviata nel 1978. La stessa riforma, però, ha visto nascere altri istituti di supporto alla rete ospedaliera pubblica. Queste strutture, se rispondenti a determinati requisiti e se previsti dal piano regionale sanitario, possono, su richiesta alla Regione, essere riconosciuti, appunto, "presidi di assistenza sanitaria" della Usl. In pratica, vanno così a rivestire lo stesso ruolo degli ospedali direttamente gestiti dal servizio nazionale.

L'Agenzia, valutata la *ratio* della norma agevolativa e l'attività svolta dagli istituti sopra descritti, ritiene che gli stessi - e quindi anche la casa di cura che ha presentato l'interpello - possano essere equiparati ai soppressi "enti ospedalieri" e usufruire dello sconto Ires previsto dall'articolo 6.

di

Anna Maria Badiali

